

## Finanziamenti Garantiti dal Fondo di Garanzia PMI L.662/96 Riservato alle Piccole e Medie Imprese

### INFORMAZIONI SULLA BANCA

#### Banca di Credito Popolare Società Cooperativa per Azioni

Gruppo Bancario Banca di Credito Popolare  
Corso Vittorio Emanuele 92-100 – 80059 Torre del Greco NA  
Tel.: 081/3581 -111 PBX – Fax: 081/8491487  
E-mail : info@bcp.it - Sito internet : www.bcp.it  
n° 4708/40 di iscrizione all'Albo delle banche presso la Banca D'Italia  
Codice ABI: 5142  
Soggetta all'attività di vigilanza e controllo di Banca D'Italia

### INDICE

Finanziamenti Garantiti dal Fondo di Garanzia PMI L.662/96 .....	1
Mutuo Chirografario Imprese Fondo di Garanzia PMI L.662/96 .....	2
Finanziamenti a Breve Termine – Fondo di Garanzia PMI L.662/96 .....	12
Aperture di Credito in Conto Anticipi su Fatture - Documenti Dimostrativi Commerciali Italia ed in Conto Anticipi SBF.....	12
Finanziamenti Import a fronte di operazioni in Divisa e con l'Estero .....	17

### CHE COSA SONO I FINANZIAMENTI FONDO DI GARANZIA EX L.662/96

Si tratta di operazioni creditizie concesse dalla Banca a Piccole e Medie Imprese (di seguito PMI) sotto forma di Mutuo Chirografario a medio termine o Finanziamenti a breve termine (fino a 18 mesi) garantite *ex lege* 662/1996 e successive modificazioni dal Fondo di Garanzia PMI.

Il Fondo di Garanzia per le PMI di cui alla Legge 23 dicembre 1996, n°662 e successive modificazioni costituito presso Medio Credito Centrale S.p.a, è uno strumento, nato per favorire l'accesso al credito delle PMI mediante il rilascio, a favore delle Banche e degli Intermediari finanziari (ex art. 107 del D. lgs. n. 385 del 1993), di garanzie dirette, irrevocabili, incondizionate ed escutibili "a prima richiesta", di cogaranzie, rilasciate in favore delle Banche congiuntamente a Confidi o agli altri Fondi di Garanzia, nonché di controgaranzie (sia "a prima richiesta" che *sussidiarie*) a favore dei Confidi o di altri Fondi di garanzia che prestano garanzie alle Banche. Il Fondo di Garanzia, pertanto, si pone l'obiettivo di sostenere lo sviluppo delle PMI italiane concedendo una garanzia pubblica a fronte di finanziamenti concessi dalle Banche; l'impresa che necessita di un finanziamento può chiedere alla Banca di garantire l'operazione con la garanzia pubblica. L'attivazione di tale garanzia fornisce una parziale assicurazione dei crediti concessi; la Banca in caso di insolvenza dell'impresa è risarcita dal Fondo gestito da Medio Credito Centrale Spa. Sulla parte del credito garantito dal Fondo di Garanzia la Banca non può acquisire ulteriore garanzia reale, assicurativa o bancaria.

L'impresa che richiede l'accesso al credito con garanzia del Fondo deve essere in grado di rimborsarlo; pertanto, deve essere economicamente e finanziariamente sana sulla base di appositi modelli di valutazione all'uopo predisposti che utilizzano dati di bilancio (e delle dichiarazioni fiscali) degli ultimi due esercizi.

Possono essere garantite le imprese italiane che rispettano i parametri dimensionali delle PMI, sulla base di quanto previsto dal decreto del Ministro delle Attività Produttive del 18 aprile 2005, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005 e dall'Allegato 1 al Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione Europea: singolarmente o tra loro collegate e/o associate debbono avere meno di 250 occupati ed un fatturato annuo inferiore a 50 mln di euro o, in alternativa, il totale di bilancio deve essere inferiore a 43 mln di euro.

La Banca concede finanziamenti nelle forme tecniche su indicate con garanzia diretta del Fondo per finalità connesse alla ricostituzione della dotazione di liquidità delle PMI richiedenti.

La garanzia del Fondo di Garanzia PMI ex l. 622/96 viene attualmente concessa in una misura massima variabile dal 30% all'80% del finanziamento in funzione dei casi previsti dal Fondo e comunque entro il massimale di 2,5 milioni di euro per ogni impresa.

L'intervento del Fondo di Garanzia può essere richiesto da parte della PMI anche per il tramite di Confidi e/o Consorzi di Garanzia (controgaranzia e/o garanzia indiretta); in tali casi, è previsto il pagamento di una commissione al Confidi e/o al Consorzio di Garanzia per il rilascio della garanzia.

Per ulteriori informazioni si rinvia al sito istituzionale del Fondo di Garanzia all'indirizzo <http://www.fondidigaranzia.it/>.

Per saperne di più:

- la "**Guida – La centrale dei rischi in parole semplici**" che contiene informazioni su cos'è la centrale dei rischi e come funziona ed è disponibile sul sito [www.bancaditalia.it](http://www.bancaditalia.it) e sul sito della banca [www.bcp.it](http://www.bcp.it).

## **Mutuo Chirografario Imprese Fondo di Garanzia PMI L.662/96 Riservato alle Piccole e Medie Imprese**

### **CHE COSA E' UN MUTUO CHIROGRAFARIO IMPRESE L. 662/96**

Il *mutuo chirografario impresa* è un finanziamento a medio/lungo termine all'impresa che rimborserà il mutuo mediante pagamento periodico di rate comprensive di capitale ed interessi, secondo un piano di ammortamento, a **tasso fisso o variabile**, a scadenze concordate.

L'intervento del Fondo Centrale di Garanzia ai sensi della legge 23/12/1996 n. 662 favorisce l'accesso alle fonti finanziarie delle piccole e medie imprese italiane mediante la concessione di una garanzia pubblica, direttamente alle banche, a fronte di finanziamenti connessi all'attività d'impresa (investimenti o finanziamento debito di fornitura/scorte) e di durata superiore a 18 mesi fino (di norma) a 10 anni; per la Banca la durata massima è fino a 5 anni (salvo deroghe). E' possibile prevedere un periodo di preammortamento.

Il rimborso avviene mediante il pagamento periodico di rate, comprensive di capitale e interessi, secondo un tasso che può essere fisso o variabile. Le rate possono essere mensili, trimestrali o semestrali.

La durata medio-lunga del finanziamento (superiore ai 18 mesi) permette di avvalersi del regime fiscale agevolato.

In caso di estinzione anticipata (o di rimborso parziale) del finanziamento può essere richiesto – se previsto in contratto – un compenso onnicomprensivo.

### **I TIPI DI MUTUO ED I LORO RISCHI**

#### **Mutuo a Tasso Fisso**

Rimangono fissi per tutta la durata del mutuo sia il tasso di interesse sia l'importo delle singole rate.

Lo svantaggio è non poter sfruttare eventuali riduzioni dei tassi di mercato.

Il tasso fisso è consigliabile a chi vuole essere certo, sin dal momento della firma del contratto, della misura del tasso, degli importi delle singole rate e dell'ammontare complessivo del debito da restituire, indipendentemente, dalle variazioni delle condizioni di mercato.

#### **Mutuo a Tasso Variabile**

Rispetto al tasso iniziale, il tasso può variare, con cadenze prestabilite, secondo l'andamento di uno o più parametri di indicizzazione fissati nel contratto, fermo restando che qualsiasi sia il valore del parametro di indicizzazione fissato nel contratto, ai fini del calcolo del tasso di interesse corrispettivo del finanziamento, detto valore non potrà comunque essere inferiore ad una soglia dello 0,010%, soglia che andrà maggiorata dello spread previsto nel contratto.

Il rischio principale è l'aumento imprevedibile e consistente dell'importo delle rate.

Il tasso variabile è consigliabile a chi vuole un tasso sempre in linea con l'andamento del mercato e può sostenere eventuali aumenti dell'importo delle rate.

#### **Altri rischi**

Un altro rischio è connesso alla possibilità di variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (commissioni e spese) se contrattualmente previsto.

*Per le componenti di natura assicurativa si rinvia agli strumenti di trasparenza per esse stabiliti dalle normative di settore.*

L'offerta è a revoca e/o ad esaurimento plafond.

**PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE DEL MUTUO CHIROGRAFARIO IMPRESE L.662/96 A TASSO FISSO**

**QUANTO PUO' COSTARE IL MUTUO CHIROGRAFARIO IMPRESE L.662/96 TASSO FISSO**

**Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)**

Durata Mesi	TAEG
19	<b>12,39%</b>
24	<b>11,92%</b>
36	<b>11,30%</b>
48	<b>10,99%</b>
60	<b>10,80%</b>

Il valore del TAEG è calcolato ipotizzando il rimborso delle rate mensili di un Mutuo Chirografario Imprese a Tasso Fisso L.662/96 di € 100.000 concesso ad un'Impresa in Campania, più le spese istruttoria pari a 1.000 €, le commissioni di gestione dello 0,50%, le spese di incasso rata pari ad 1,5€ e l'imposta sostitutiva dello 0,25 % (DPR 601/1973) secondo quanto riportato di seguito.

Oltre al TAEG vanno considerati altri costi, quali le spese per la stipula del contratto (se effettuata per atto pubblico) ed eventuali spese assicurative.

	<b>VOCI</b>	<b>COSTI</b>
	Importo Finanziabile*	Min 25.000 € Max 500.000€
		* la banca si riserva la facoltà di ridurre e/o aumentare l'importo minimo e massimo finanziabile in base alle esigenze ed alle valutazioni di merito creditizio dell'impresa richiedente il mutuo.
	Durata (la banca si riserva la facoltà di proporre durate diverse)	Da 19 mesi a 60 mesi
<b>TASSI</b>	Tasso d'interesse nominale annuo fisso (TAN)	Pari alla quotazione dell'EurIRS <sup>1</sup> durata lettera maggiorato dello spread contrattuale
	Spread	<b>9,50%</b> <i>Per i finanziamenti assistiti da garanzia reale lo spread è -1,000% per tutte le durate</i>
	Tasso minimo <sup>2</sup>	Qualsiasi sia il valore del parametro di indicizzazione fissato nel contratto, ai fini del calcolo del tasso di interesse corrispettivo del finanziamento, detto valore non potrà comunque essere inferiore ad una soglia dello 0,010%, soglia che andrà maggiorata dello spread previsto dal contratto
	Tasso di mora	Tasso d'interesse nominale annuo maggiorato del 1,90 %, comunque nel rispetto dei limiti fissati dalla legge 108/96 in materia di usura e successive modifiche ed integrazioni

<sup>1</sup>**EurIRS** (Euro Interest Rate Swap) **Lettera** pari alla durata del mutuo rilevato il 3° giorno antecedente la data di stipula dal quotidiano "Sole 24Ore". Per la durata a 19 mesi il parametro **EurIRS** rilevato è quello relativo ai 24 mesi (2 anni).

<sup>2</sup> Limite percentuale al di sotto del quale non potrà mai scendere il tasso di interesse dovuto dal cliente nel corso del piano di ammortamento pluriennale del mutuo.

		<b>VOCI</b>	<b>COSTI</b>
<b>SPESE</b>	Spese per la stipula del contratto	Spese d'Istruttoria	1,00 % dell'importo del mutuo con un minimo di 500,00 €*
		Commissione Gestione <i>una tantum</i>	0,50 % dell'importo del mutuo
	Spese per la gestione del rapporto	Spese Incasso Rata	1,50 €
		Invio Comunicazioni	Recupero spese postali busta normale 1,00 € Recupero spese postali busta pesante (> 20 grammi) 1,40 €

		<b>VOCI</b>	<b>COSTI</b>
<b>PIANO DI AMMORTAMENTO</b>		Tipo di Ammortamento	Piano di Ammortamento "Francese"
		Tipologia Rata	Rata Costante
		Periodicità Rata	Mensile / Trimestrale/ Semestrale

\* le spese di istruttoria - così calcolate - sono dovute dal richiedente, sull'importo del mutuo deliberato, anche in caso di sua rinuncia al finanziamento intervenuta successivamente all'accoglimento della richiesta da parte della Banca (delibera di affidamento per concessione del finanziamento).

#### Altre spese

**Costo della garanzia** : Per la concessione della garanzia da parte del Fondo di Garanzia l.662/96 la commissione, quando dovuta (1), è diversificata in funzione

- dell'ubicazione territoriale dell'impresa;
- delle dimensioni aziendali (piccola o media);

Il costo massimo attualmente previsto è pari all'1% dell'importo garantito.

**Costo mancato perfezionamento**: Nei casi in cui, a seguito della delibera di ammissione del Consiglio di gestione del Fondo di Garanzia, il finanziamento garantito non sia successivamente perfezionato per ragioni imputabili all'impresa beneficiaria, la Banca si riserva la facoltà di richiedere il pagamento di una commissione di importo pari ad euro 300,00 (trecento) a titolo di recupero delle spese reclamate dal fondo.

(1) La commissione non è dovuta per le operazioni di anticipazione dei crediti verso la P.A. e per le operazioni riferite a start-up innovative o incubatori certificati o PMI innovative e per le operazioni di microcredito. La commissione non è altresì dovuta per le operazioni finanziarie diverse dalle operazioni sul capitale di rischio, dalle operazioni di sottoscrizione di mini bond e dagli investimenti in quasi-equity, riferite a:

- a) soggetti beneficiari finali aventi sede legale e/o sede operativa nelle Regioni del Mezzogiorno;
- b) imprese femminili;
- c) piccole imprese dell'indotto di imprese in amministrazione straordinaria;
- d) micro, piccole e medie imprese che hanno sottoscritto un contratto di rete;
- e) imprese sociali;
- f) imprese di autotrasporto.

## ULTIME RILEVAZIONI DEI PARAMETRI DI RIFERIMENTO

(tassi del 02/08/2021 dal Sole 24 Ore del 03/08/2021)

Durata Mesi	Valore EurIRS
19	-0,510%
24	-0,480%
36	-0,450%
48	-0,400%
60	-0,350%

Qualsiasi sia il valore del parametro di indicizzazione fissato nel contratto, ai fini del calcolo del tasso di interesse corrispettivo del finanziamento, detto valore non potrà comunque essere inferiore ad una soglia dello 0,010%, soglia che andrà maggiorata dello spread previsto dal contratto

Prima della conclusione del contratto è consigliabile prendere visione del piano di ammortamento personalizzato allegato al documento di sintesi

\* \* \*

## CALCOLO ESEMPLIFICATIVO DELL'IMPORTO DELLA RATA MUTUO CHIROGRAFARIO IMPRESE L.662/96 A TASSO FISSO

Durata Mesi	Tasso Indicativo	Importo	Rata Mensile	Importo	Rata Mensile	Importo	Rata Mensile
19	9,510%	€ 50.000	€ 2.845,07	€ 150.000	€ 8.535,21	€ 250.000	€ 14.225,34
24	9,510%	€ 50.000	€ 2.295,95	€ 150.000	€ 6.887,86	€ 250.000	€ 11.479,77
36	9,510%	€ 50.000	€ 1.601,88	€ 150.000	€ 4.805,64	€ 250.000	€ 8.009,41
48	9,510%	€ 50.000	€ 1.256,40	€ 150.000	€ 3.769,19	€ 250.000	€ 6.281,98
60	9,510%	€ 50.000	€ 1.050,34	€ 150.000	€ 3.151,01	€ 250.000	€ 5.251,69

La modalità di calcolo degli interessi utilizzata negli esempi è l'anno civile (365 giorni)

Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (L. n.108/1996), relativo alla categoria "Altri finanziamenti alle famiglie ed alle imprese" di cui alla presente operazione, può essere consultato in filiale e sul sito della Banca all'indirizzo [www.bcp.it](http://www.bcp.it).

### ALTRE SPESE DA SOSTENERE

- Imposta Sostitutiva o ordinaria *pro tempore* vigente a carico del mutuatario
- Commissione *una tantum* di rilascio della garanzia da riconoscere al Fondo di Garanzia e calcolata sull'importo garantito nella misura sotto indicata:

Micro Imprese	0,25 %
Piccola Impresa	0,50 %
Media Impresa e Consorzi	1,00 %

La commissione non è dovuta per le operazioni di *Anticipazione dei crediti verso la P.A.* nonché per le operazioni di chirografario riferite a:

- Soggetti beneficiari finali ubicati nelle regioni del Mezzogiorno
- Imprese femminili
- Piccole imprese dell'indotto di imprese in amministrazione straordinaria
- Micro, piccole e medie imprese che hanno sottoscritto un *Contratto di rete*
- Imprese sociali
- Imprese di Autotrasporto

- *Imprese colpite dagli eventi sismici del maggio 2012.*
- Nel caso di operazioni creditizie rogate per atto pubblico, i costi connessi all'intervento di un Notaio rogante (imposte ed onorari).

\* \* \*

**PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE DEL MUTUO CHIROGRAFARIO IMPRESE L662/96 A TASSO VARIABILE**

**QUANTO PUO' COSTARE IL MUTUO CHIROGRAFARIO IMPRESE L.662/96 TASSO VARIABILE**

**Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)**

**Indicizzato al parametro Euribor 6m**

Durata Mesi	TAEG
19	<b>11,27%</b>
24	<b>10,80%</b>
36	<b>10,20%</b>
48	<b>9,89%</b>
60	<b>9,70%</b>

Il valore del TAEG è calcolato ipotizzando il rimborso delle rate mensili di un Mutuo Chirografario Imprese a Tasso Variabile L.662/96 concesso ad un'Impresa in Campania di € 100.000, al tasso di interesse nominale annuo pari allo 8,510%, calcolato con riferimento alla quotazione dell'Euribor a 6 mesi base 365 media del mese precedente riferito al mese di luglio 2021, rilevato il 02/08/2021 dal quotidiano Il Sole 24Ore, e comunque calcolato in maniera mai inferiore alla soglia dello 0,010% maggiorata dello spread contrattuale, più le spese istruttoria pari all'1,00% dell'importo del mutuo, le commissioni di gestione dello 0,50%, le spese di incasso rata pari ad 1,5 € e l'imposta sostitutiva dello 0,25 % (DPR 601/1973) secondo quanto riportato di seguito. Oltre al TAEG vanno considerati altri costi, quali le spese per la stipula del contratto (se effettuata per atto pubblico) ed eventuali spese assicurative. Per il tasso variabile, il TAEG ha un valore meramente indicativo.

	<b>VOCI</b>	<b>COSTI</b>
	Importo Finanziabile*	Min 25.000 € Max 500.000 €
		* la banca si riserva la facoltà di ridurre e/o aumentare l'importo minimo e massimo finanziabile in base alle esigenze ed alle valutazioni di merito creditizio dell'impresa richiedente il mutuo.
	Durata (la banca si riserva la facoltà di proporre durate diverse)	Da 19 mesi a 60 mesi (5 anni)
<b>TASSI</b>	Tasso d'interesse nominale annuo variabile* (TAN)	il tasso è determinato sulla base dell'andamento del parametro Euribor a 6 mesi base 365 (media mese precedente) maggiorato dello spread contrattuale
	Parametri di Indicizzazione	<b>Euribor<sup>2</sup></b> a 6 mesi base 365 media del mese precedente la stipula rilevato 1°giorno del mese di stipula dal quotidiano "Il Sole24Ore.  Qualora, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento Europeo 2016/1011, dovesse essere modificata la formula e/o metodologia (matematica o altro tipo) per la rilevazione dell'Euribor, la Banca utilizzerà l'Euribor secondo la formula e/o metodologia tempo per tempo vigente. Nel caso di mancata rilevazione temporanea dell'Euribor, verrà utilizzato l'ultimo valore conosciuto mentre, nel caso di mancata rilevazione definitiva dell'Euribor, sarà utilizzato l'indice di riferimento che, nel rispetto del già citato Regolamento UE 2016/1011, verrà individuato per sostituire l'Euribor.
	Spread	Massimo applicabile 8,500 % su tutte le tipologie di durata per i mutui indicizzati all'Euribor  <i>Per i finanziamenti assistiti da garanzia reale lo spread è -1,000% per tutte le durate</i>
	Tasso d'interesse di preammortamento	Uguale al tasso d'interesse nominale annuo come sopra, calcolato al momento della stipula

Tasso minimo	Qualsiasi sia il valore del parametro di indicizzazione fissato nel contratto, ai fini del calcolo del tasso di interesse corrispettivo del finanziamento, detto valore non potrà comunque essere inferiore ad una soglia dello 0,010%, soglia che andrà maggiorata dello spread previsto dal contratto
Tasso di mora	Tasso d'interesse nominale annuo maggiorato del 1.9 % comunque nel rispetto dei limiti fissati dalla legge 108/96 in materia di usura e successive modifiche ed integrazioni

\* Il Tasso di Interesse applicato al singolo contratto potrà essere diverso in relazione all'andamento dello specifico parametro di indicizzazione al momento della stipula.

		<b>VOCI</b>	<b>COSTI</b>
<b>SPESE</b>	Spese per la stipula del contratto	Spese d'Istruttoria	1,00 % dell'importo del mutuo con un minimo di 500,00 €*
		Commissione Gestione <i>una tantum</i>	0,50 % dell'importo del mutuo
	Spese per la gestione del rapporto	Spese Incasso Rata	1,50 €
		Invio Comunicazioni	Recupero spese postali busta normale 1,00 € Recupero spese postali busta pesante (> 20 grammi) 1,40 €
<b>PIANO DI AMMORTAMENTO</b>		Tipo di Ammortamento	Piano di Ammortamento "Francese"
		Tipologia Rata	Rata Crescente per quota capitale secondo l'ammortamento "Francese"
		Periodicità Rata	Mensile / Trimestrale/ semestrale

\* le spese di istruttoria - così calcolate - sono dovute dal richiedente, sull'importo del mutuo deliberato, anche in caso di sua rinuncia al finanziamento intervenuta successivamente all'accoglimento della richiesta da parte della Banca (delibera di affidamento per concessione del finanziamento).

#### Altre spese

**Costo della garanzia :** Per la concessione della garanzia da parte del Fondo di Garanzia l.662/96 la commissione, quando dovuta (1), è diversificata in funzione

- dell'ubicazione territoriale dell'impresa;
- delle dimensioni aziendali (piccola o media);

Il costo massimo attualmente previsto è pari all'1% dell'importo garantito.

**Costo mancato perfezionamento:** Nei casi in cui, a seguito della delibera di ammissione del Consiglio di gestione del Fondo di Garanzia, il finanziamento garantito non sia successivamente perfezionato per ragioni imputabili all'impresa beneficiaria, la Banca si riserva la facoltà di richiedere il pagamento di una commissione di importo pari ad euro 300,00 (trecento) a titolo di recupero delle spese reclamate dal fondo.

(1) La commissione non è dovuta per le operazioni di anticipazione dei crediti verso la P.A. e per le operazioni riferite a start-up innovative o incubatori certificati o PMI innovative e per le operazioni di microcredito. La commissione non è altresì dovuta per le operazioni finanziarie diverse dalle operazioni sul capitale di rischio, dalle operazioni di sottoscrizione di mini bond e dagli investimenti in quasi-equity, riferite a:

- a) soggetti beneficiari finali aventi sede legale e/o sede operativa nelle Regioni del Mezzogiorno;
- b) imprese femminili;
- c) piccole imprese dell'indotto di imprese in amministrazione straordinaria;
- d) micro, piccole e medie imprese che hanno sottoscritto un contratto di rete;
- e) imprese sociali;
- f) imprese di autotrasporto.

**Prima della conclusione del contratto è consigliabile prendere visione del piano di ammortamento personalizzato allegato al documento di sintesi**

## ULTIME RILEVAZIONI DEI PARAMETRI DI RIFERIMENTO

Data	Parametro	Valore
01/07/2021	Euribor 6 mesi base 365 Media Mese giugno 2021	-0,522%
02/08/2021	Euribor 6 mesi base 365 Media Mese marzo 2021	-0,522%

## CALCOLI ESEMPLIFICATIVI DELL'IMPORTO DELLA RATA MUTUO CHIROGRAFARIO IMPRESE L. 662/96 A TASSO VARIABILE

Mutuo Chirografario Imprese L.662/96 a Tasso Variabile Indicizzato all'Euribor (media mese precedente)							
Durata Mesi	Tasso Iniziale	Importo	Rata Mensile	Importo	Rata Mensile	Importo	Rata Mensile
19	8,510%	€ 50.000	€ 2.822,16	€ 150.000	€ 8.466,47	€ 250.000	€ 14.110,78
24	8,510%	€ 50.000	€ 2.273,01	€ 150.000	€ 6.819,04	€ 250.000	€ 11.365,06
36	8,510%	€ 50.000	€ 1.578,61	€ 150.000	€ 4.735,83	€ 250.000	€ 7.893,04
48	8,510%	€ 50.000	€ 1.232,65	€ 150.000	€ 3.697,95	€ 250.000	€ 6.163,26
60	8,510%	€ 50.000	€ 1.026,07	€ 150.000	€ 3.078,20	€ 250.000	€ 5.130,34

La modalità di calcolo degli interessi utilizzata negli esempi è l'anno civile (365 giorni)

Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (L. n.108/1996), relativo alla categoria "Altri finanziamenti alle famiglie ed alle imprese" di cui alla presente operazione, può essere consultato in filiale e sul sito della Banca all'indirizzo [www.bcp.it](http://www.bcp.it).

### ALTRE SPESE DA SOSTENERE

- Imposta Sostitutiva o ordinaria *pro tempore* vigente a carico del mutuatario
- Commissione *una tantum* di rilascio della garanzia da riconoscere al Fondo di Garanzia e calcolata sull'importo garantito nella misura sotto indicata:

Micro Imprese	0,25 %
Piccola Impresa	0,50 %
Media Impresa e Consorzi	1,00 %

La commissione non è dovuta per le operazioni di *Anticipazione dei crediti verso la P.A.* nonché per le operazioni di chirografario riferite a:

- Soggetti beneficiari finali* ubicati nelle regioni del Mezzogiorno
  - Imprese femminili*
  - Piccole imprese dell'indotto di imprese in amministrazione straordinaria*
  - Micro, piccole e medie imprese che hanno sottoscritto un *Contratto di rete*
  - Imprese sociali*
  - Imprese di Autotrasporto*
  - Imprese colpite dagli eventi sismici del maggio 2012.*
- Nel caso di operazioni creditizie rogate per atto pubblico, i costi connessi all'intervento di un Notaio rogante (imposte ed onorari).



## ALTRE CONDIZIONI ECONOMICHE DEL MUTUO CHIROGRAFARIO IMPRESE L.662/96 A TASSO FISSO ED A TASSO VARIABILE

o Compenso per estinzione anticipata	2,00 % su capitale residuo estinto anticipatamente
o Certificazione attestante lo stato di "estinto"	8,00 €
o Copie di atti di mutuo e documentazione varia	6,00 €
o Duplicato di quietanza	8,00 €
o Certificazione interessi	8,00 €
o Copia piano di ammortamento	6,00 €
o Certificato di sussistenza del credito	52,00 €
o Invio lettera di sollecito	5,00 €
o Certificazione conteggio estintivo	15,00 €
o Recupero spese postali	1,00 €

## RECESSO, PORTABILITA' E RECLAMI

### Recesso

La Banca ha piena facoltà di chiedere in qualsiasi momento la immediata e totale estinzione del debito con preavviso scritto di almeno tre giorni qualora ricorrano le ipotesi di cui all'art 1186 c. c. ovvero sussista altra giusta causa.

La parte mutuataria può rimborsare anticipatamente il finanziamento, in tutto o in parte, rispetto al termine convenuto, provvedendo a pagare gli interessi, le spese ed ogni altro onere dovuto oltre ad un compenso onnicomprensivo pari al 2% del capitale residuo estinto anticipatamente.

### Portabilità del finanziamento

Nel caso in cui il Cliente che riveste la qualifica di micro-impresa (come definita dall'articolo 1, comma 1, lettera t, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n.11), allo scopo di rimborsare il finanziamento, dovesse ottenere da un'altra Banca ovvero altro Intermediario un nuovo finanziamento, non sarà tenuto a sostenere, neanche indirettamente, alcun costo (ad esempio commissioni, spese, oneri o penali).

### Tempi massimi di chiusura del rapporto

Dal momento in cui la parte mutuataria ha corrisposto alla Banca tutte le somme dovute per l'estinzione a naturale scadenza o anticipata del mutuo, la Banca procederà alla chiusura immediata del rapporto.

### Reclami e Risoluzione stragiudiziale delle controversie

Il cliente può presentare un reclamo in forma scritta, anche per lettera raccomandata A/R, a Gruppo Banca di Credito Popolare – Gestione Reclami, C.so Vittorio Emanuele 92/100, 80059 Torre del Greco (NA) o per via telematica a [reclami@bcp.it](mailto:reclami@bcp.it) (le altre modalità sono consultabili sul sito internet della Banca).

La Banca è tenuta a fornire risposta scritta entro 60 giorni dalla data di ricezione del reclamo per i reclami relativi ai servizi bancari, entro 45 giorni per i reclami in materia di intermediazione assicurativa, entro 60 giorni per i reclami attinenti ai servizi di investimento ed alla gestione collettiva del risparmio e 15 giorni lavorativi per i servizi di pagamento.

Se il reclamante non è soddisfatto dell'esito del reclamo o non ha ricevuto risposta entro i termini suddetti, prima di ricorrere al Giudice Ordinario, può rivolgersi:

- per i reclami relativi ai servizi bancari, all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF), per il quale può consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), o chiedere presso le filiali della Banca d'Italia o della Banca, ove è disponibile la Guida all'Arbitro Bancario Finanziario, pubblicata anche sul sito internet della Banca stessa. Il ricorso all'ABF assolve alla condizione di procedibilità della domanda giudiziale di cui all'art. 5 del D. Lgs. 04/03/2010 n. 28;
- per i reclami relativi all'intermediazione assicurativa, può rivolgersi direttamente all'IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) utilizzando lo specifico modello disponibile sul sito [www.ivass.it](http://www.ivass.it);
- per i reclami relativi ai servizi d'investimento e la gestione collettiva del risparmio (violazione degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza), può rivolgersi all'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) per il quale può consultare il sito [www.acf.consob.it](http://www.acf.consob.it); il ricorso all'ACF assolve alla condizione di procedibilità della domanda giudiziale di cui all'art. 5 del D. Lgs. 04/03/2010 n. 28. Si precisa che il diritto di ricorrere all'Arbitro medesimo non può formare oggetto di rinuncia da parte dell'investitore ed è sempre esercitabile, anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale contenute nei contratti;
- ad altri organismi di soluzione stragiudiziale delle controversie quale ad esempio, il Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie finanziarie e societarie – ADR, consultando il sito [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it)

Anche in assenza di formale reclamo alla Banca, il cliente che intenda esercitare in giudizio un'azione relativa ad una controversia in materia di contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto preliminarmente, assistito dall'avvocato, ad esperire il

procedimento di mediazione previsto al citato art. 5 del D. Lgs. 28/2010 presso il Conciliatore Bancario Finanziario sopra indicato oppure presso un organismo iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria.

Il cliente ha altresì la facoltà di presentare esposti alla Filiale della Banca d'Italia - insediata nel territorio dove l'intermediario ha la direzione generale - per segnalare i comportamenti che ritiene irregolari o scorretti da parte della Banca.

## LEGENDA

<b>Compenso per estinzione anticipata</b>	<i>Compenso da corrispondere alla banca nell'ipotesi di estinzione anticipata del mutuo prima della scadenza contrattuale. Viene calcolato moltiplicando il capitale rimborsato prima della scadenza (debito residuo) per il tasso della commissione e per il numero di anni o frazione di anni di vita residua</i>
<b>Istruttoria</b>	<i>Pratiche e formalità necessarie all'erogazione del mutuo</i>
<b>Euribor</b>	<i>L' Euribor (Euro Interbank Offered Rate) traducibile come "tasso interbancario di offerta in euro", è un indice di riferimento rilevato quotidianamente – sotto la supervisione del Comitato di Gestione dell'Euribor ( Euribor Panel Steering Committee) – da EMMI European Money Markert Institute (o da altro soggetto che verrà nominato in sostituzione dello stesso). EMMI ha sede in Belgio ed è l'amministratore dell'indice di riferimento Euribor. Qualora nel rispetto di quanto previsto dal regolamento europeo 2016/101, dovesse essere modificata la formula e/o la metodologia (matematica o di altro tipo) utilizzata da EMMI per la rilevazione dell'Euribor, la Banca utilizzerà l'Euribor secondo la formula e/o la metodologia tempo per tempo vigente.</i>
<b>Eurirs</b>	<i>L'IRS (acronimo di Interest Rate Swap), traducibile come tasso di scambio degli interessi, è il tasso di riferimento, calcolato giornalmente, per la valuta Euro (EurIRS) da ICE Benchmark Administration on Limited – IBA con sede nel Regno Unito o da altro soggetto che verrà nominato in sostituzione dello stesso.</i>
<b>Parametro di riferimento (per i mutui a tasso fisso)/Parametro di indicizzazione (per i mutui a tasso variabile)</b>	<i>Parametro di mercato o di politica monetaria preso a riferimento per determinare il tasso di interesse.</i>
<b>Piano di Ammortamento</b>	<i>Piano di rimborso del mutuo con l'indicazione della composizione delle singole rate (quota capitale e quota interessi), calcolato al tasso definito nel contratto.</i>
<b>Piano di Ammortamento "francese"</b>	<i>Il piano di ammortamento più diffuso in Italia. La rata prevede una quota capitale crescente e una quota interessi decrescente. All'inizio si pagano soprattutto interessi; a mano a mano che il capitale viene restituito, l'ammontare degli interessi diminuisce e la quota capitale aumenta</i>
<b>Preammortamento</b>	<i>Periodo iniziale del mutuo nel quale le rate pagate sono costituite dalla sola quota interessi.</i>
<b>Quota Capitale</b>	<i>Quota della rata costituita dall'importo del finanziamento restituito.</i>
<b>Quota Interessi</b>	<i>Quota della rata costituita dagli interessi maturati.</i>
<b>Rata</b>	<i>Pagamento che il mutuatario effettua periodicamente per la restituzione del mutuo, secondo scadenze stabilite contrattualmente. La rata è composta da: una quota capitale (cioè parte dell'importo prestato ed un quota interessi (quota interessi dovuta alla banca per il mutuo</i>
<b>Rata Costante</b>	<i>La somma tra quota capitale e quota interessi rimane uguale per tutta la durata del mutuo (solo per i mutui a tasso fisso).</i>
<b>Recupero Spese Postali</b>	<i>Spese sostenute per le operazioni di produzione ed invio della corrispondenza, e/o di contabili e/o comunicazioni varie o estratto conto, effettuate con <u>procedura automatizzata</u> da parte di strutture centrali della Banca:</i>
<b>Spread</b>	<i>Maggiorazione applicata ai parametri di riferimento o di indicizzazione.</i>
<b>Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)</b>	<i>Indica il costo totale del mutuo su base annua ed è espresso in percentuale sull'ammontare del finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse ed altre voci di spesa, ad esempio spese di istruttoria della pratica e di riscossione della rata: alcune seppur non sono comprese, per esempio quelle notarili.</i>
<b>Tasso di interesse di preammortamento</b>	<i>Il tasso degli interessi dovuti sulla somma finanziata per il periodo che va dalla data di stipula del finanziamento alla data di scadenza della prima rata.</i>
<b>Tasso di interesse nominale annuo</b>	<i>Rapporto percentuale, calcolato su base annua, tra l'interesse (quale compenso del capitale prestato) e il capitale prestato.</i>
<b>Tasso di mora</b>	<i>Maggiorazione del tasso di interesse applicata in caso di ritardo nel pagamento delle rate</i>
<b>Tasso fisso</b>	<i>Tasso di interesse che non varia per tutta la durata del finanziamento.</i>
<b>Tasso variabile</b>	<i>Il tasso di interesse che varia in relazione all'andamento di uno o più parametri di</i>

<b>Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)</b>	<i>indicizzazione specificamente indicati nel contratto di mutuo. Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'economia e delle finanze come previsto dalla legge sull'usura. E' utilizzato per il calcolo del cosiddetto "tasso soglia", ossia il limite oltre il quale il tasso di interesse diviene usurario. Per verificare se un tasso di interesse è usurario e, quindi, vietato, bisogna confrontarlo con il "tasso soglia" dei mutui, a seconda dei casi, a tasso fisso o variabile, in vigore nel trimestre in cui il contratto di mutuo è stato stipulato.</i>
---	--

## Finanziamenti a Breve Termine – Fondo di Garanzia PMI L.662/96

### CHE COS'E' FINANZIAMENTO A BREVE TERMINE L.662/96

Il finanziamento è un'operazione con cui un'impresa ottiene dalla Banca la disponibilità necessaria per soddisfare le proprie esigenze di liquidità, con l'obbligo di restituire l'importo concesso, in un'unica soluzione o secondo un piano programmato in un arco di tempo predefinito inferiore ai 18 mesi, ed a pagare gli interessi calcolati sulla base del tasso di interesse stabilito nel contratto.

Il cliente, salvo diverso accordo, può utilizzare (anche mediante l'emissione di assegni bancari), in una o più volte, questa somma e può con successivi versamenti, nonché bonifici o altri accrediti, ripristinare la disponibilità di credito.

Destinatari del finanziamento sono le PMI che abbiano i requisiti per l'accesso al Fondo di Garanzia.

E' un finanziamento destinato a finanziare esigenze specifiche di breve periodo purché direttamente finalizzate all'attività d'impresa.

A garanzia della concessione creditizia che comunque è sottoposta alla valutazione del merito dell'impresa richiedente che abbia i requisiti di accesso al Fondo di Garanzia PMI, la Banca può chiedere a quest'ultimo il rilascio di idonea garanzia nella misura consentita. Per la quota garantita dal Fondo, la Banca non assume ulteriori garanzie reali, assicurative o bancarie. Per informazioni e condizioni relative alle altre garanzie richieste ad integrazione di quella concessa dal Fondo di Garanzia, si rinvia al *Foglio Informativo – Garanzie Ricevute*.

I finanziamenti a breve termine sono utilizzabili mediante varie forme tecniche tra cui: Anticipi su Fatture, Anticipi SBF, promiscuo import, etc.,

Di seguito si riportano le principali condizioni economiche delle varie forme tecniche; per il dettaglio delle ulteriori condizioni economiche e contrattuali nonché per le condizioni connesse ai servizi accessori, si rinvia ai rispettivi Fogli Informativi, *Servizio Anticipi su Fatture e Anticipi su Portafoglio Incassi Commerciali SBF, Finanziamenti e Anticipi a fronte di operazioni in Divisa e con l'Estero*. Per le informazioni di dettaglio del conto corrente ordinario di appoggio delle operazioni creditizie si rinvia ai Fogli Informativi *Conti Correnti per Clienti al Dettaglio (non Consumatori)*

Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti:

- variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (tassi di interesse ed altre commissioni e spese del servizio) ove contrattualmente previsto;
- variabilità del tasso di interesse ove questo sia collegato a parametri di riferimento comunemente utilizzati e concordati con il cliente;
- variabilità del tasso di cambio, qualora l'apertura di credito sia utilizzabile in valuta estera (ad esempio, dollari USA).

\*

\*

\*

### Aperture di Credito in Conto Anticipi su Fatture - Documenti Dimostrativi Commerciali Italia ed in Conto Anticipi SBF

#### CHE COSA SONO LE APERTURE DI CREDITO IN CONTO ANTICIPI SU FATTURE E SBF

L'operazione di anticipazione su fatture/documenti commerciali Italia e SBF è un'apertura di credito in conto corrente a fronte della presentazione da parte del cliente di documenti rappresentativi del credito vantato nei confronti di terzi debitori relativi a rapporti commerciali intrattenuti con questi ultimi (fatture, documenti, RiBa, SDD ecc.). La banca mette a disposizione del cliente le somme di tali crediti non ancora scaduti vantati da quest'ultimo entro il limite dell'affidamento concesso, in tal modo il cliente consegue la "monetizzazione" anticipata di un proprio credito verso un terzo, con il cui incasso – tramite apposita cessione del credito notificata al debitore ceduto a mezzo pec o raccomandata a/r con accettazione da parte dello stesso – la banca ottiene il rimborso delle somme anticipate. La Banca si riserva, in ogni caso, il

diritto di esaminare ed eventualmente respingere quei documenti che, a suo giudizio, non risultassero apparentemente regolari o di suo gradimento, senza essere tenuta ad effettuare un esame di merito del documento.  
Per le altre condizioni economiche relativi al Servizio di Anticipazione su Fatture ed Incassi Commerciali SBF si rinvia ai Fogli Informativi Servizio *Anticipi su Fatture* e *Anticipi su Portafoglio Incassi Commerciali SBF*

### Principali Rischi:

- Variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (tasso d'interesse e spese) ove contrattualmente previsto e/o in dipendenza delle condizioni di mercato laddove sia prevista una remunerazione del conto anticipi con tasso indicizzato ad un parametro di riferimento (normalmente Euribor);
- La banca si riserva di valutare nel merito creditizio le singole richieste, ammettendo o meno a suo insindacabile giudizio, i crediti presentati per l'anticipazione;
- Rischio di insolvenza: nel caso di crediti presentati dal cliente per i quali non sia intervenuto il pagamento da parte del terzo debitore, la banca provvederà ad addebitare il cliente della somma anticipata;
- Nel caso in cui il cliente conceda una dilazione di pagamento al suo debitore, la banca è libera di non accettare il differimento della scadenza dell'anticipazione e procedere con il rientro dell'anticipazione addebitando il conto ordinario e accreditando il conto anticipi.

## PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE DEI FINANZIAMENTI IN C/ANT – L.662/96

<b>Interessi Debitori</b>	
Tasso Annuo Debitore Nominale in Conto Anticipi Entro Fido per accordati fino a € 50.000	<b>Max 9,00 %</b>
Tasso Annuo Debitore Nominale in Conto Anticipi Entro Fido per accordati tra €50.000 e €200.000	<b>Max 8,00 %</b>
Tasso Annuo Debitore Nominale in Conto Anticipi Entro Fido per accordati superiori a €200.000	<b>Max 5,60 %</b>
Tasso Annuo Debitore Nominale in Conto Anticipi Extra Fido	<b>Max 9,00 %</b>
Tassi massimi indicati Fissi o Variabili (parametro di riferimento + Spread*) in base agli accordi che intervengono di volta in volta con il cliente	
<b>*Qualsiasi sia il valore dell'indice di riferimento fissato nel contratto, ai fini del calcolo del tasso di interesse, detto valore non potrà comunque essere inferiore ad una soglia dello 0,010% (clausola floor), soglia che andrà maggiorata dello spread previsto dal contratto per determinare il Tasso minimo.</b>	
Calcolo Interessi	<i>Eseguito con riferimento alla durata dell'anno civile</i>
Tasso di mora	Tasso debitore nominale annuo Entro Fido maggiorato di 2 punti, comunque nel rispetto dei limiti fissati in materia di usura dalla legge 108/96 e successive modifiche ed integrazioni
Tasso minimo	Limite percentuale al di sotto del quale non potrà mai scendere il tasso di interesse dovuto dal cliente sulle somme utilizzate ed è calcolato sommando allo spread contrattuale lo 0,010%
<b>Commissione Annuale di Messa a Disposizione Fondi</b> (addebito trimestrale 0,50% regolato sul <b>Conto Corrente Ordinario e Principale del cliente</b> )	<b>Max 2,00 %</b>
<i>Si rinvia al foglio informativo dei Conti Correnti per Clientela al Dettaglio (non Consumatori), Servizio Anticipi su Fatture e Servizio Anticipi su Portafoglio SBF per le altre condizioni la cui misura non è stata espressamente riportata. Oneri Fiscali ed Imposta di Bollo sul Conto Corrente secondo normativa tempo per tempo vigente</i>	

**QUANTO PUO' COSTARE IL FIDO**

Affidamento	Utilizzo Medio nel Trimestre	Tasso Debitore Nominale Annuo	Commissione Massima di Messa a Disposizione Fondi Annuo	Commissione Presentazione RiBa	TAEG
1.500	1.500	9,00 %	2,00 %	0 €	11,46 %

Il Costo riportato nella tabella è orientativo e si riferisce ad un'ipotesi di operatività indicata dalla Banca d'Italia considerati i costi connessi all'utilizzo e rimborso del finanziamento.

In ogni caso il Tasso Effettivo Globale applicato non potrà mai superare il Tasso Limite pro tempore vigente calcolato in conformità con il quadro normativo e regolamentare di riferimento. Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM), previsto dall'art. 2 della Legge sull'usura (L.n. 108/1996), relativo alle operazioni di "anticipi e sconti commerciali", può essere consultato in filiale e sul sito internet della banca ([www.bcp.it](http://www.bcp.it)).

**ALTRE SPESE DA SOSTENERE**

- Commissioni connesse al Servizio di Anticipazione su Fatture/Documenti Dimostrativi Commerciali Italia ed al Servizio di Incasso Portafoglio Salvo Buon Fine (cfr. relativi Fogli Informativi)
- Commissione *una tantum* di rilascio della garanzia da riconoscere al Fondo di Garanzia e calcolata sull'importo garantito nella misura sotto indicata:

Micro Imprese	0,25 %
Piccola Impresa	0,50 %
Media Impresa e Consorzi	1,00 %

La commissione non è dovuta per le operazioni di *Anticipazione dei crediti verso la P.A.* nonché per le operazioni di chirografario riferite a:

- Soggetti beneficiari finali* ubicati nelle regioni del Mezzogiorno
  - Imprese femminili*
  - Piccole imprese dell'indotto di imprese in amministrazione straordinaria*
  - Micro, piccole e medie imprese che hanno sottoscritto un *Contratto di rete*
  - Imprese sociali*
  - Imprese di Autotrasporto*
  - Imprese colpite dagli eventi sismici del maggio 2012.*
- Nel caso di operazioni creditizie rogate per atto pubblico, i costi connessi all'intervento di un Notaio rogante (imposte ed onorari).

**ALTRE CONDIZIONI ECONOMICHE REGOLATE IN CONTO ORDINARIO PRINCIPALE**

Recupero spese servizio visure ipocatastali (Il recupero spese per visure ipocatastali è connesso all'importo effettivamente corrisposto dalla Banca al/ai fornitore/i del servizio)		max 250,00 €
<b>Spese Postali per invio lettere, notifiche, dichiarazioni e comunicazioni varie anche ai sensi della normativa sulla "Trasparenza Bancaria"</b>		
Recupero spese postali:	Busta Normale Busta Pesante	1,00 € 1,40 €
	Messa a disposizione in modalità telematica attraverso il servizio "Documenti on Line"*	Gratuita
	Spesa invio comunicazioni variazioni contrattuali ai sensi art. 118 Dlgs 385/1993 (TUB)	Gratuita qualunque sia la modalità di invio

Recupero spese invio corrispondenza	Ordinaria Raccomandata	1,00 € 5,00 €
-------------------------------------	---------------------------	------------------

\* limitatamente ai conti correnti ordinari, è un servizio riservato ai titolari di un rapporto di *remote banking* (*Bcp@Home* o *Bcp@Corporate*) che possono, anche, richiedere la disattivazione dell'invio cartaceo. Il cliente può richiederne la disattivazione autonomamente, attraverso le funzioni dispositive di *Bcp@Home*, oppure richiedendolo allo sportello. Si rinvia per le specifiche ai Fogli Informativi dei Servizi: Multicanalità *BCP@Home* e *BCP@Corporate*.

## RECESSO, RECLAMI, PORTABILITA'

### Recesso

Se l'apertura di credito è a tempo determinato, la Banca può, anche con comunicazione verbale, recedere dal contratto, con effetto immediato, prima della scadenza del termine, ove ricorra taluna delle ipotesi di cui all'art. 1186 del codice civile o se sussista altra giusta causa. Se l'apertura di credito è a tempo indeterminato, la Banca può, anche con comunicazione verbale, recedere dal contratto in qualsiasi momento con il preavviso di cinque giorni. Qualora ricorra taluna delle ipotesi dell'art. 1186 del codice civile, o sussista altro giustificato motivo, la Banca può recedere senza preavviso, con effetto immediato, dandone comunicazione al Correntista. Con le modalità e gli effetti di cui sopra la Banca può ridurre l'ammontare della somma messa a disposizione del Correntista o sospendere l'ulteriore utilizzo. Per il pagamento di quanto dovuto sarà dato al Correntista, con lettera raccomandata a/r, un preavviso non inferiore ad un giorno.

Il Correntista ha diritto di recedere dal contratto in qualsiasi momento senza penalità e senza spese con effetto di chiusura dell'operazione mediante pagamento di quanto dovuto. In ogni caso il recesso ha l'effetto di sospendere immediatamente l'utilizzo del credito concesso.

### Tempi massimi di chiusura del rapporto

Dal momento in cui sono rese disponibili alla Banca dal cliente tutte le somme dovute per l'estinzione totale o anticipata dell'apertura di credito, la Banca procederà alla chiusura immediata del rapporto.

### Reclami e Risoluzione stragiudiziale delle controversie

Il cliente può presentare un reclamo in forma scritta, anche per lettera raccomandata A/R, a Gruppo Banca di Credito Popolare – Gestione Reclami, C.so Vittorio Emanuele 92/100, 80059 Torre del Greco (NA) o per via telematica a [reclami@bcp.it](mailto:reclami@bcp.it) (le altre modalità sono consultabili sul sito internet della Banca alla sezione "reclami").

La Banca è tenuta a fornire risposta scritta entro 30 giorni dalla data di ricezione del reclamo per i reclami relativi ai servizi bancari, entro 45 giorni per i reclami in materia di intermediazione assicurativa, 60 giorni per i reclami attinenti ai servizi di investimento ed alla gestione collettiva del risparmio e entro 15 giorni per i servizi di pagamento.

Se il reclamante non è soddisfatto dell'esito del reclamo o non ha ricevuto risposta entro i termini suddetti, prima di ricorrere al Giudice Ordinario, può rivolgersi:

- per i reclami relativi ai servizi bancari, all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF), per il quale può consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), o chiedere presso le filiali della Banca d'Italia o della Banca, ove è disponibile la Guida all'Arbitro Bancario Finanziario, pubblicata anche sul sito internet della Banca stessa. Il ricorso all'ABF assolve alla condizione di procedibilità della domanda giudiziale di cui all'art. 5 del D. Lgs. 04/03/2010 n. 28;
- per i reclami relativi all'intermediazione assicurativa, può rivolgersi direttamente all'IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) utilizzando lo specifico modello disponibile sul sito [www.ivass.it](http://www.ivass.it);
- per i reclami relativi ai servizi d'investimento e la gestione collettiva del risparmio (violazione degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza), può rivolgersi all'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) per il quale può consultare il sito [www.acf.consob.it](http://www.acf.consob.it); il ricorso all'ACF assolve alla condizione di procedibilità della domanda giudiziale di cui all'art. 5 del D. Lgs. 04/03/2010 n. 28. Si precisa che il diritto di ricorrere all'Arbitro medesimo non può formare oggetto di rinuncia da parte dell'investitore ed è sempre esercitabile, anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale contenute nei contratti;
- ad altri organismi di soluzione stragiudiziale delle controversie quale ad esempio, il Conciliatore BancarioFinanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie finanziarie e societarie – ADR, consultando il sito [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it)

Anche in assenza di formale reclamo alla Banca, il cliente che intenda esercitare in giudizio un'azione relativa ad una controversia in materia di contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto preliminarmente, assistito dall'avvocato, ad esperire il procedimento di mediazione previsto al citato art. 5 del D. Lgs. 28/2010 presso il Conciliatore BancarioFinanziario sopra indicato oppure presso un organismo iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria.

Il cliente ha altresì la facoltà di presentare esposti alla Filiale della Banca d'Italia - insediata nel territorio dove l'intermediario ha la direzione generale - per segnalare i comportamenti che ritiene irregolari o scorretti da parte della Banca.

## LEGENDA

<b>Affidamento, Somma messa a disposizione del cliente o Linea di credito</b>	<i>La somma di denaro messa a disposizione del cliente, come determinata nel contratto, con facoltà del cliente di utilizzarla e di ripristinarne la disponibilità.</i>
<b>Conto Principale</b>	<i>Si definisce Conto Principale del cliente, il rapporto di conto corrente ordinario su cui sono addebitati, per praticità, una serie di spese e commissioni legate a vari altri servizi/rapporti di</i>

	<i>cui usufruisce e/o è titolare il cliente presso la Banca (ad esempio: il recupero spese postali per comunicazioni, avvisi anche se riferiti ad altri rapporti di conto, libretto, mutui, ecc.; la commissione di messa a disposizione fondi per affidamenti concessi su altro conto corrente diverso dal principale o conto anticipi).</i>
<b>Consumatore</b>	<i>La persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta</i>
<b>Commissione per la messa a disposizione dei fondi /CDF</b>	<i>Commissione che remunera la Banca per il suo impegno a tenere a disposizione del cliente una somma di denaro. Viene calcolata sull'importo dell'affidamento concesso, per il periodo di durata dell'apertura di credito, a prescindere dall'effettivo utilizzo ed è liquidato in occasione dell'emissione dell'estratto conto periodico. La modalità di calcolo di tale corrispettivo è la seguente: l'importo dell'apertura di credito viene moltiplicato per il numero dei giorni di disponibilità dello stesso nel periodo di liquidazione e per la percentuale indicata nella sezione condizioni economiche del presente contratto, diviso il numero dei giorni che compongono l'anno solare. Il corrispettivo sulla messa a disposizione dei fondi è, inoltre, specificamente evidenziato e rendicontato con cadenza massima annuale, con l'indicazione dell'effettivo utilizzo del periodo, sempre considerato che il Cliente potrà recedere in ogni momento</i>
<b>Disponibilità delle somme versate</b>	<i>Numero di giorni successivi alla data dell'operazione dopo i quali il cliente può utilizzare le somme versate</i>
<b>Fido o affidamento</b>	<i>Somma che la banca si impegna a mettere a disposizione del cliente oltre il saldo disponibile</i>
<b>Intermediario</b>	<i>Le banche, gli istituti di pagamento, gli istituti di moneta elettronica e gli altri soggetti abilitati a offrire la pubblica i contratti di aperture di credito regolate in conto e sconfinamenti (in generale cfr. voce in Legenda)</i>
<b>Spese postali</b>	<i>Spese sostenute per le operazioni di produzione ed invio della corrispondenza, e/o di contabili e/o comunicazioni varie o estratto conto, effettuate con <u>procedura automatizzata</u> da parte di strutture centrali della Banca:</i> - busta normale: il peso non supera i 20 grammi - busta pesante: il peso supera i 20 grammi
<b>Tasso debitore annuo nominale</b>	<i>Tasso annuo utilizzato per calcolare periodicamente gli interessi a carico del cliente sulle somme utilizzate in relazione al fido e/o allo sconfinamento. Gli interessi sono poi addebitati sul conto.</i>
<b>TAEG</b>	<i>Il Tasso Annuo Effettivo Globale è un indicatore che rappresenta - in forma percentuale su base annua - il costo totale del credito comprensivo di tutti gli impegni (prelievi, rimborsi e spese) esistenti e futuri, oggetto di accordo tra la Banca ed il cliente. Il TAEG è comprensivo degli interessi e di tutti i costi, inclusi gli eventuali compensi di intermediari, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il cliente deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui la Banca è a conoscenza escluse le spese notarili.</i>
<b>Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)</b>	<i>Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'economia e delle finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario e, quindi, vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il tasso soglia dell'operazione e accertare che quanto richiesto dalla banca non sia superiore.</i>



## Finanziamenti Import a fronte di operazioni in Divisa e con l'Estero

### CHE COSA SONO I FINANZIAMENTI IMPORT A FRONTE DI OPERAZIONI IN DIVISA E/O ESTERO

L'intervento della banca nel regolamento delle importazioni, consente al cliente di rispettare gli impegni assunti nei confronti del fornitore estero anche in assenza della concessione di una dilazione nei termini di pagamento. La durata dei finanziamenti è, di norma, di breve termine con facoltà della banca di concedere proroghe su richiesta del cliente.

L'erogazione dei finanziamenti deve essere preventivamente autorizzata da apposita delibera di fido.

L'importatore ha la possibilità di scegliere la divisa nella quale indebitarsi a prescindere dalla divisa di fatturazione.

Su disposizioni scritte del cliente la banca provvede al pagamento dell'importo alla controparte estera, in Euro o in divisa, e ne addebita il controvalore in un conto apposito con la scadenza concordata.

Al cliente viene trasmessa la contabile di esecuzione del pagamento con l'ammontare del finanziamento acceso, la scadenza ed il tasso di interesse applicato. Nel caso di finanziamenti all'importazione la fase di erogazione corrisponde all'esecuzione del pagamento sull'estero mentre il rimborso avviene alla scadenza con fondi del cliente.

Ogni addebito/accredito, previsto e connesso con il presente contratto, verrà effettuato dalla Banca nei conti correnti di regolamento intestati al Finanziato in euro e in valuta, a seconda dei casi, salvo diversa disposizione del Finanziato.

#### Principali rischi tipici (generici e specifici)

- I finanziamenti all'importazione in divisa diversa dall'euro sono esposti al rischio di cambio.
- Inoltre, soltanto per quanto attiene l'eventuale proroga e per tutti i tipi di finanziamento o anticipo, il cliente corre il rischio delle oscillazioni del tasso di interesse.

### PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE FINANZIAMENTI ALL'IMPORT

#### Criteri di Calcolo degli Interessi

Gli interessi sono calcolati per i giorni effettivi di calendario di durata delle singole operazioni di finanziamento su base dell'anno civile

- calcolo giorni in base all'anno civile (365gg);

#### Periodicità di Liquidazione degli interessi

Alla data di scadenza delle singole operazioni (oppure alla data di scadenza di ogni proroga), ad ogni rimborso parziale (ove consentito), all'estinzione

#### Durata Massima di ogni Finanziamento

Ordinaria 90 gg di calendario

(salvo proroghe fino ad massimo complessivo di 180 giorni di calendario)

#### 1. Accensione Finanziamento

##### Tassi massimi

Finanziamenti Import in Euro

Tasso fisso: 8,00 %

Finanziamenti Import in divisa

Tasso LIBOR<sup>1</sup> (London InterBank Offered Rate) della divisa del finanziamento, in relazione alla durata specificata, aumentato di 10 punti percentuali.

Tasso Annuo di Mora

maggiorazione di punti 3 sul tasso debitore annuo nominale applicato alla singola operazione di finanziamento, e comunque nei limiti dell'eventuale tasso soglia usura stabilito dalla normativa in vigore

##### Cambio

(se la divisa di regolamento è diversa da quella del finanziamento)

Valutario nel durante<sup>2</sup>

##### Spese e Commissioni

Recupero Spese

€ 2,60

Commissione di Accensione del Finanziamento

0,50 % con un minimo di € 100,00

##### Valute

Valuta di addebito in c/finanziamento<sup>3</sup>

Data Operazione

#### 2. Proroghe

Spese e Commissioni

Recupero Spese	€ 2,60
Commissione di Proroga del Finanziamento	0,50 % con un minimo di € 100,00

Valute

Valuta di addebito interessi sul c/c di regolamento del Cliente (o altro conto a lui intestato )	Data Revisione Tasso
--	----------------------

**3. Trasformazioni**

<u>Cambio</u> (se la divisa di regolamento è diversa da quella del finanziamento)	Valutario nel durante <sup>2</sup>
--	------------------------------------

Spese

Recupero Spese	€ 2,60
----------------	--------

Valute

Valuta di addebito/accredito in c/finanziamento <sup>3</sup>	data regolamento Forex <sup>4</sup>
Valuta di addebito interessi sul c/c di regolamento del Cliente (o altro conto a lui intestato )	data regolamento Forex <sup>4</sup>

**4. Estinzione mediante addebito sul c/c di regolamento (o altro conto intestato al cliente)**

<u>Cambio</u> (se la divisa di regolamento è diversa da quella del finanziamento)	Valutario nel durante <sup>2</sup>
--	------------------------------------

Spese

Recupero Spese	€ 2,60
----------------	--------

Valute

Valuta di accredito in c/finanziamento <sup>3</sup>	data regolamento Forex <sup>4</sup>
Valuta di addebito sul c/c di regolamento del Cliente (o altro conto a lui intestato )	pari alla data valuta di accredito in c/finanziamento

Commissioni

Commissione di estinzione anticipata (da calcolarsi sull'importo del finanziamento in linea capitale per il numero di giorni intercorrenti dalla data dell'estinzione anticipata fino alla scadenza originaria del finanziamento)	Esente
---	--------

*Per le condizioni economiche relative al conto di regolamento delle operazioni sia esso in divisa che ordinario in euro, si rinvia ai rispettivi fogli informativi dei Conti Correnti clienti al Dettaglio ed in Divisa*

<sup>1</sup> L'indice è rilevabile, giorno per giorno, sulla stampa finanziaria specialistica. Per il primo periodo, il suo valore applicato sarà quello rilevato sul mercato il giorno di erogazione del finanziamento e, successivamente, il giorno di revisione dello stesso.

<sup>2</sup> Per le operazioni in cambi viene adottata come base di riferimento la quotazione del valutario nel durante secondo la libera contrattazione sul mercato (cfr. L. 12/08/1993 n. 312)

<sup>3</sup> Trattasi di un conto "partita" di evidenza, acceso dalla Banca per la gestione contabile delle singole operazioni di finanziamento

<sup>4</sup> Data operazione + 2 giorni lavorativi secondo il calendario internazionale Forex

**QUANTO PUO' COSTARE UN FINANZIAMENTO ALL'IMPORT IN EURO**

Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)

10,436 %

TAEG riferito ad un'operazione di Finanziamento Import di € 50.000 al tasso nominale annuo del 8,00 % per una durata di 90 giorni, più spese fisse di accensione, spese fisse di estinzione e commissioni di accensione del finanziamento

Il Tasso Effettivo Globale applicato all'operazione di finanziamento all'import non potrà, in ogni caso, mai superare il Tasso Limite pro tempore vigente stabilito dalla legge antiusura.

Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM), previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l. n. 108/1996), relativo alle operazioni di "altri finanziamenti alle imprese", può essere consultato in filiale e sul sito internet della banca ([www.bcp.it](http://www.bcp.it)).

## SIMULAZIONE APPREZZAMENTO/DEPREZZAMENTO DI VALUTA

Simulazione dell'impatto sull'ammontare totale da rimborsare a scadenza derivante da un apprezzamento/deprezzamento del 20% sull'euro della valuta estera in cui è espresso il finanziamento

Importo finanziamento	Valuta	Cambio all'accensione	Importo da rimborsare in euro alla scadenza in caso di cambio invariato (Cap +Int)	apprezzamento del 20% del cambio	Importo da rimborsare in euro alla scadenza (Cap +Int)	deprezzamento del 20% del cambio	Importo da rimborsare in euro alla scadenza (Cap +Int)
<b>50.000</b>	<b>USD</b>	<b>1,117</b>	<b>47.381,84</b>	<b>1,340</b>	<b>39.484,87</b>	<b>0,893</b>	<b>59.227,30</b>
<b>50.000</b>	<b>CHF</b>	<b>1,094</b>	<b>48.404,44</b>	<b>1,312</b>	<b>40.337,03</b>	<b>0,875</b>	<b>60.505,55</b>
<b>500.000</b>	<b>JPY</b>	<b>134,13</b>	<b>3.938,00</b>	<b>160,956</b>	<b>3.281,66</b>	<b>107,304</b>	<b>4.922,50</b>

## ALTRE SPESE DA SOSTENERE

- Commissione *una tantum* di rilascio della garanzia da riconoscere al Fondo di Garanzia e calcolata sull'importo garantito nella misura sotto indicata:

Micro Imprese	0,25 %
Piccola Impresa	0,50 %
Media Impresa e Consorzi	1,00 %

La commissione non è dovuta per le operazioni di *Anticipazione dei crediti verso la P.A.* nonché per le operazioni di chirografario riferite a:

- Soggetti beneficiari finali* ubicati nelle regioni del Mezzogiorno
  - Imprese femminili*
  - Piccole imprese dell'indotto di imprese in amministrazione straordinaria*
  - Micro, piccole e medie imprese che hanno sottoscritto un *Contratto di rete*
  - Imprese sociali*
  - Imprese di Autotrasporto*
  - Imprese colpite dagli eventi sismici del maggio 2012.*
- Nel caso di operazioni creditizie rogate per atto pubblico, i costi connessi all'intervento di un Notaio rogante (imposte ed onorari).

## RECESSO E RECLAMI

### Facoltà di recesso per il cliente, estinzione anticipata dei singoli finanziamenti e trasformazione della divisa dell'anticipo

Il Cliente ha facoltà di recedere in qualsiasi momento dal presente contratto dandone comunicazione per iscritto con un preavviso di almeno 5 giorni, sussistendo l'obbligo di corrispondere alla Banca, entro detto termine, quanto dovuto.

In caso di recesso del cliente, la Banca è tenuta a chiudere il rapporto entro 2 giorni lavorativi decorrenti dalla data di pagamento di tutto quanto dovuto dal Cliente stesso per capitale e interessi e per la definizione delle operazioni in corso.

Qualora il Finanziato intenda estinguere il singolo finanziamento prima della scadenza o della sua eventuale proroga, autorizza la Banca ad addebitargli sul conto di regolamento) quanto segue:

- il capitale del finanziamento nonché le competenze (spese commissioni, interessi) maturati fino alla data di estinzione anticipata, applicando il cambio del momento, o determinato mediante acquisto per conto del Finanziato dell'importo della divisa stessa sul mercato dei cambi, se il finanziamento è in divisa diversa da quella del conto di regolamento;
- la commissione di estinzione anticipata indicata nel Documento di Sintesi.

Qualora il Finanziato richieda la trasformazione in divisa diversa del finanziamento già concessogli, la Banca e il Finanziato concordano la nuova scadenza e il tasso di interesse del finanziamento.

Lo stesso Finanziato autorizza fin d'ora la Banca ad addebitargli sul conto di regolamento le competenze (spese commissioni, interessi) maturate fino alla data di trasformazione, applicando il cambio del momento, o determinato mediante acquisto per conto del Finanziato dell'importo della divisa stessa sul mercato dei cambi.

### Tempi massimi di chiusura del rapporto

Dal momento in cui la parte finanziata ha corrisposto alla banca tutte le somme dovute per l'estinzione a naturale scadenza o anticipata del finanziamento, la banca procederà alla chiusura del rapporto.

**Reclami e risoluzione stragiudiziale delle controversie**

Il cliente può presentare un reclamo in forma scritta, anche per lettera raccomandata A/R, a Gruppo Banca di Credito Popolare – Gestione Reclami, C.so Vittorio Emanuele 92/100, 80059 Torre del Greco (NA) o per via telematica a [reclami@bcp.it](mailto:reclami@bcp.it) (le altre modalità sono consultabili sul sito internet della Banca).

La Banca è tenuta a fornire risposta scritta entro 60 giorni dalla data di ricezione del reclamo per i reclami relativi ai servizi bancari, entro 45 giorni per i reclami in materia di intermediazione assicurativa, entro 60 giorni per i reclami attinenti ai servizi di investimento ed alla gestione collettiva del risparmio e 15 giorni per i servizi di pagamento.

Se il reclamante non è soddisfatto dell'esito del reclamo o non ha ricevuto risposta entro i termini suddetti, prima di ricorrere al Giudice Ordinario, può rivolgersi:

- per i reclami relativi ai servizi bancari, all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF), per il quale può consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), o chiedere presso le filiali della Banca d'Italia o della Banca, ove è disponibile la Guida all'Arbitro Bancario Finanziario, pubblicata anche sul sito internet della Banca stessa. Il ricorso all'ABF assolve alla condizione di procedibilità della domanda giudiziale di cui all'art. 5 del D. Lgs. 04/03/2010 n. 28;
- per i reclami relativi all'intermediazione assicurativa, può rivolgersi direttamente all'IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) utilizzando lo specifico modello disponibile sul sito [www.ivass.it](http://www.ivass.it) ;
- per i reclami relativi ai servizi d'investimento e la gestione collettiva del risparmio (violazione degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza), può rivolgersi all'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) per il quale può consultare il sito [www.acf.consob.it](http://www.acf.consob.it); il ricorso all'ACF assolve alla condizione di procedibilità della domanda giudiziale di cui all'art. 5 del D. Lgs. 04/03/2010 n.28. Si precisa che il diritto di ricorrere all'Arbitro medesimo non può formare oggetto di rinuncia da parte dell'investitore ed è sempre esercitabile, anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale contenute nei contratti;
- ad altri organismi di soluzione stragiudiziale delle controversie quale ad esempio, il Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie finanziarie e societarie – ADR, consultando il sito [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it)

Anche in assenza di formale reclamo alla Banca, il cliente che intenda esercitare in giudizio un'azione relativa ad una controversia in materia di contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto preliminarmente, assistito dall'avvocato, ad esperire il procedimento di mediazione previsto al citato art. 5 del D. Lgs. 28/2010 presso il Conciliatore Bancario Finanziario sopra indicato oppure presso un organismo iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria.

Il cliente ha altresì la facoltà di presentare esposti alla Filiale della Banca d'Italia - insediata nel territorio dove l'intermediario ha la direzione generale - per segnalare i comportamenti che ritiene irregolari o scorretti da parte della Banca.

**LEGENDA**

<b>Valuta/divisa estera</b>	<i>Moneta diversa da quella della banca negoziatrice (per esempio dollari USA).</i>
<b>Negoziazione</b>	<i>Trasformazione di una moneta nella moneta di un altro Paese.</i>
<b>Rischio Paese</b>	<i>Insolvenza economica dei soggetti collocati in un determinato Paese per cause politiche, calamità naturali ecc..</i>
<b>Rischio di Cambio</b>	<i>Le operazioni denominate in valuta o regolate contro Euro o in valuta diversa da quella di denominazione sono soggette al rischio dell'oscillazione del cambio, in quanto sono regolate al tasso di conversione applicabile al momento della negoziazione.</i>
<b>Valuta Forex</b>	<i>Forex, acronimo di Foreign Exchange Market, rappresenta un mercato internazionale dei cambi nel quale è possibile dar luogo alla compravendita di valute. I prezzi che regolano tale mercato sono determinati dai tassi di cambio, rapporti che esprimono quante unità di una prima valuta sono necessarie per acquistare o vendere una unità di valuta estera.</i>
<b>Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)</b>	<i>Indica il costo totale del credito su base annua ed è espresso in percentuale sull'ammontare del finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse e altre voci di spesa, ad esempio spese di istruttoria della pratica e di riscossione della rata. Alcune spese non sono comprese, per esempio quelle notarili.</i>
<b>Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)</b>	<i>Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'economia e delle finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario e, quindi, vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il tasso soglia dell'operazione e accertare che quanto richiesto dalla banca non sia superiore</i>